

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3566

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NARDINI, BELLEI TRENTI, VALPIANA, MELANDRI, SCOCA,
CHIAVACCI, CORNACCHIONE MILELLA, GUERZONI,
SAONARA, CANESI, LUCCHESI, COCCI, SAIA, GIACCO,
LA CERRA, LUMIA, MANGANELLI, MIGNONE, TANZARELLA**

Modifica dell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
concernente estensione dei diritti delle lavoratrici e dei
lavoratori in materia di adozione e affidamento di minori

Presentata il 14 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, recita: « Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, possono avvalersi, sempreché in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre

mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'articolo 7, primo comma, della legge di cui sopra entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempreché il bambino non abbia superato i tre anni di età, nonché del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso articolo 7. ».

In un momento in cui l'istituto dell'adozione e dell'affidamento dei minori sono considerati sempre più importanti per sottrarli agli istituti, ritenendo fondamentale una revisione della legge 4 maggio 1983, n. 184, ci pare di cogliere un'esigenza primaria: quella di estendere il diritto di avvalersi dell'astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, anche per gli affidamenti e le adozioni di minori fino al diciottesimo anno di età. Riteniamo che la mancata approvazione della presente proposta di legge renderebbe sempre più difficile l'inserimento e

l'integrazione dei minori nella famiglia e nel contesto relazionale ed affettivo.

Una adozione è una nascita e come tale deve essere considerato l'evento, tanto più se una bambina o un bambino non sono più tali.

Ricordiamoci che l'età adolescenziale è la più difficile e pertanto richiede tempo, dedizione, amore.

Con la presente proposta di legge chiediamo pertanto che alle lavoratrici madri sia consentita l'estensione obbligatoria dal lavoro anche nei casi di adozione e affidamento di minori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — *1.* Le lavoratrici e i lavoratori che abbiano adottato bambini o minori, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi del capo III del titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184, possono avvalersi, sempreché il bambino o il minore non abbia superato, al momento dell'adozione o dell'affidamento, il diciottesimo anno di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico e previdenziale relativo durante il primo anno successivo all'effettivo ingresso del bambino o del minore nella famiglia adottiva o affidataria ».

ART. 2.

1. Tutte le norme in contrasto con quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge sono abrogate.

